



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

visto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse della sig.ra ORSINI ENRICHETTA, nata a Termini Imerese in data 1.2.1949, ivi residente alla Via Ugo La Malfa n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira La Rosa;

visti gli artt. 67, 68 e 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 70, comma 1, C.C.I.I., ai sensi del quale il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

rilevato che nella fattispecie in esame, alla luce della relazione depositata dall'O.C.C. nonché dalla documentazione allegata, il piano proposto risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;

visto, parimenti, l'art. 70, comma 4, C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

considerato che il ricorrente ha formulata la predetta istanza;

FISSA

l'udienza del 21.2.2024 alle ore 11.30 per disporre in ordine all'omologazione della proposta in esame, onerando l'OCC a comunicare il piano ed il presente decreto a tutti i creditori entro il termine di cui all'art. 70, comma 1, C.C.I.I.

DISPONE

che la presente ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., onerando l'O.C.C. a dar prova di tale pubblicazione entro il termine di trenta giorni;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I., sino al momento in cui il provvedimento di homologazione non diventerà definitivo, siano sospese le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.

AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, il giudice provvederà ad omologare il piano con sentenza, dichiarando chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 04/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.